

**Comune di Calendasco
Provincia di Piacenza**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E PER
LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 13/02/2025

Sezione I – Applicazione del principio di rotazione

Art. 1 Descrizione

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro- concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2. Il principio di rotazione comporta il divieto di affidamento o di aggiudicazione dell'appalto al concorrente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Art. 2 Applicazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - gli affidamenti, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;
 - gli affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;
 - l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.
2. Ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto si fa riferimento ai CPV (Common Procurement Vocabulary). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.
3. Il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per i servizi e le forniture (importi I.V.A. esclusa)

- 1) da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 2) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 89.999,99 euro;
- 4) da 90.000,00 euro fino a 139.999,99 euro;

B) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa)

- 1) da 5.000,00 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 2) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 3) da 40.000,00 euro e fino a 89.999,99 euro;
- 4) da 90.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;

4. Il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia.

5. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.
6. Non è in ogni caso consentita l'elusione del principio di rotazione, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici.

Art. 3 Deroghe

1. L'affidamento al contraente uscente è ammesso in casi adeguatamente motivati. L'Ente motiva tale scelta in modo puntuale con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.
2. In un'ottica di semplificazione e accelerazione sono fatti salvi dall'applicazione del principio di rotazione gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 36/2023.

Sezione II – Controlli a campione

Art. 4 Descrizione e oggetto

1. L'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede una modalità semplificata di verifica dei requisiti nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a Euro 40.000,00, al netto dell'IVA. Le stazioni appaltanti possono addivenire alla stipula dei relativi contratti sulla base di un'autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'affidatario, ai sensi del DPR n. 445/2000, sul possesso dei requisiti generali e speciali, purché le dichiarazioni vengano sottoposte, anche previo sorteggio di campione, a verifica sulla loro veridicità.
2. Il contratto è sottoscritto, sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo la decisione di aggiudicazione, da intendersi immediatamente efficace.
3. La presente Sezione disciplina la modalità di individuazione del campione di affidamenti le cui dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale – ove previsti – rese, anche tramite il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dagli operatori economici devono essere sottoposte a controllo, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
4. È fatta salva la facoltà del RUP di procedere alla verifica dei requisiti prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 5 Metodologia dei controlli a campione

1. Il Segretario comunale determina, di regola annualmente, con propria direttiva o nell'ambito della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e di organizzazione la metodologia della verifica a campione di cui all'art. 52 del D.lgs. 36/2023.
2. La metodologia di controllo può prevedere, in base al valore dell'affidamento diretto, percentuali differenziate del numero di atti da sottoporre a controllo e diverse scadenze temporali per l'attività di verifica.

3. Il metodo di estrazione del campione deve essere improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche e deve essere effettuato, ove possibile, attraverso l'utilizzo di software o applicativi di generatori di numeri casuali.
4. Dell'attività di estrazione del campione e del relativo controllo dovrà essere redatto apposito verbale da comunicare dal Responsabile di Servizio al Segretario comunale, di regola, entro trenta giorni.

Art. 6 Conseguenze in caso di riscontro di false dichiarazioni

1. Se nel corso dei controlli si riscontrino errori materiali o irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio, che non costituiscono falsità, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del DPR n. 445/2000 il Servizio competente ne dà notizia all'operatore economico interessato chiedendogli la regolarizzazione o il completamento entro un congruo termine, non inferiore a sette giorni; in mancanza i controlli verranno effettuati sulla base dei dati disponibili o comunque acquisiti d'ufficio.
 2. Qualora dai controlli emergano divergenze rispetto a quanto dichiarato, il Servizio competente chiederà per iscritto all'operatore economico interessato, assegnando un congruo termine non inferiore a sette giorni, di fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso detto termine il Servizio competente procederà ad adottare gli atti conseguenti.
 3. Qualora, all'esito del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo ed esclusa la circostanza di cui all'art. 6 comma 3, siano accertati elementi di non veridicità, il RUP è tenuto, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, alla risoluzione di diritto del contratto in corso di esecuzione, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione ad ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
1. Ai fini dell'adozione del provvedimento motivato di sospensione il RUP gradua l'entità della sospensione in relazione alle controdeduzioni eventualmente prodotte, alla gravità oggettiva della violazione ed al danno subito dalla stazione appaltante.
 2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del codice penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 7 Assenza di responsabilità dell'Amministrazione

1. L'art. 73 del DPR n. 445/2000 dispone che le Pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Art. 8 Trattamento dei dati e delle informazioni durante le attività di controllo

1. I dati e le informazioni raccolte durante le attività di controllo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Reg. Ue n. 2016/679.

Sezione III – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 9 Disposizioni finali e rinvio

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica della normativa o degli atti dell'autorità di vigilanza in materia troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le disposizioni del presente Regolamento.
2. Tutti i richiami alle norme contenute nel presente Regolamento devono intendersi effettuati con riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di un suo adeguamento espresso.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera che lo approva ed abroga con la medesima decorrenza.